

REGOLAMENTO COMUNALE:

PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER MINIMIZZARE L'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

(Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 22/02/2001, n.36)

TESO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE ALL'ART. 7 APPORTATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 76 DEL 28/12/2006 (*)

ELABORAZIONE:

Ufficio Urbanistica
-Arch, Gennaro Pellino-

Data:

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.47 del 31 Luglio 2006 In vigore dal 19 Agosto 2006

INDICE

Art.1 -	Finalità e ambito di applicazione
Art.2 -	Principali riferimenti normativi
Art.3 -	Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici
Art.4 -	Inserimento ambientale
Art.5 -	Impianti tecnologici
Art.6 -	Criteri di localizzazione degli impianti
Art.7 -	Programma di localizzazione
Art.8 -	Regimi autorizzativi
Art.9 -	Attestazioni di conformità
Art.10-	Installazioni provvisorie
Art.11-	Risanamento degli impianti
Art.12-	Beni comunali
Art.13-	Catasto Comunale
Art.14-	Vigilanza e controllo
Art.15-	Sanzioni amministrative

Art.16- Esecutività, norme transitorie e finali

Articolo 1 -Finalità e ambito di applicazione-

--Il Regolamento viene adottato ai sensi dell'art.8,comma 6,della Legge Quadro n.36 del 22/02/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nella Legge citata, nonchè a quelli espressi dalla Legge Regionale n. 14 del 24/11/2001 e dalle Linee guida per la sua applicazione.

--Con il Regolamento si intende assicurare:

- il corretto insediamento territoriale ed urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
- ◆ la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche, nel rispetto delle linee guida regionali;
- ♦ la salvaguardia dell'ambiente.
- --Le presenti norme regolamentari si applicano agli impianti di potenza inferiore o superiore a 20 watt, che possono comportare l'esposizione a frequenze tra 0 Hz e 300 Ghz, così come definiti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
- --Il Comune di Frattamaggiore si fa carico di ogni opportuna iniziativa per una corretta informazione della popolazione.

Articolo 2 -Principali riferimenti normativi-

- ◆ D.M. 10 settembre 1998, n.381:Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofreguenza compatibili con la salute umana.
- ◆ Legge 22 febbraio 2001, n.36: Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- ◆ Legge Regionale 24 novembre 2001,n.14:Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzate generate da impianti di teleradiocomunicazioni.
- ◆ Delibera di Giunta Regionale n. 3202 del 5 luglio 2002, come modificata ed integrata con Delibera n. 2006 del 30 maggio 2003: Linee guida per l'applicazione della Legge Regionale n.14/01.
- ◆ D.Lgs. 1 agosto 2003, n.259: Codice delle Comunicazioni elettroniche.
- ◆ Legge 16 gennaio 2004, n.5,art.4-modifiche dell'art.87 del Codice delle Comunicazioni elettroniche-rete telecomunicazioni di sicurezza R.F.I.
 - (*) Le modifiche apportate all'art.7 sono trascritte con carattere in corsivo

Articolo 3 -Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici-

- --Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio. A tale scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.
- --I soggetti interessati ad installare e/o mantenere gli impianti di cui all'art.1, debbono presentare la migliore soluzione tecnica che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Articolo 4 -Inserimento ambientale-

- --I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
- --A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli Uffici Comunali preposti.

Articolo 5 - Impianti tecnologici -

--Le attrezzature e le strutture necessarie per la realizzare di una stazione radio base per telefonia cellulare, che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci e pali),sono considerate impianti tecnologici privati di interesse pubblico, assimilabili, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.

Articolo 6 -Criteri di localizzazione degli impianti-

- --Al fine di tutelare la salute dei cittadini, di salvaguardare i valori paesistico-ambientali ed architettonici presenti sul territorio comunale, nonchè di pianificare le installazioni di impianti di telefonia mobile, il presente articolo stabilisce i divieti e limitazioni di installazioni in forza di concreti ed oggettivi criteri distanziali, con riferimento a:
 - ricettori sensibili;
 - edifici e immobili oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs.
 n.42 del 2004 e sue modifiche ed integrazioni, nonchè edifici gravati da vincoli conservativi individuati dal vigente Piano Regolatore Generale (Tav.11-Particolarizzazione del vecchio centro-Edifici di particolare interesse)

- --Si definiscono "**ricettori sensibili**" i luoghi (fabbricati ed aree di pertinenza) destinati ad asili nido, scuole di ogni ordine e grado, presidi sanitari quali ospedali, poliambulatori, cliniche, case di cura, strutture sanitarie similari, case di riposo, sedi di culto, anche sulla base delle specifiche destinazioni previste dal vigente PRG.
- --Per aree di pertinenza si intende l'area recintata in dotazione esclusiva al ricettore sensibile. Nel caso delle aree attrezzate la nozione di area pertinenziale si estente a tali spazi. Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.

DIVIETI

- --E' vietata l'installazione di impianti di telefonia mobile nei seguenti casi:
 - sui ricettori sensibili e ad una distanza inferiore a 75 mt., misurata in linea d'aria, dal perimetro esterno dei medesimi ricettori sensibili;
 - ad una distanza inferiore a 100 mt., misurata in linea d'aria, dal perimetro esterno dei ricettori sensibili, quando la potenza massima all'ingresso del connettore di antenna sia superiore a 20 watt;
 - ◆ su coperture sulle quali prospettano direttamente unità immobiliari appartenenti allo stesso fabbricato, adibite a luoghi di permanenza superiore alle quattro ore;
 - ♦ sui siti (edifici ed aree) gravati dai vincoli di cui al D.Lgs. n.42/04 e da quelli conservativi impressi dal vigente P.R.G.
- -E', altresì, vietata l'installazione di tralicci e/o pali (e simili) di sostegno delle antenne all'interno del Centro Abitato come delimitato con delibera di G.C. n.440 del 22/06/1993.
- --E' consentita l'installazione degli impianti in tutte le aree del territorio comunale non ricomprese nei divieti sopra codificati, semprechè vengano osservate le norme statali e regionali in materia.

PRESCRIZIONI

- 1. gli impianti devono essere installati in modo che gli edifici distanti da essi meno di 50 mt. non siano interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne;
- gli impianti, escluse le microcelle, non possono essere installati a meno di 25 mt. (distanza calcolata tra gli elementi radianti e gli edifici prospicienti ad essi più vicini) da edifici adibiti a civile abitazione, luogo di lavoro o comunque tali da comportare una permanenza umana media superiore alle quattro ore;

- 3. l'altezza cui ancorare o installare le antenne dovrà essere superiore rispetto a quella del contesto circostante;
- 4. la creazione di nuovi ricettori sensibili obbligano i Gestori alla necessaria rilocalizzazione degli impianti già esistenti ed in esercizio in conformità al presente regolamento.
- --Le prescrizioni sub 1) e 2) possono essere derogate dal Gestore che dimostri, in contraddittorio con i competenti Uffici Comunali, l'assoluta impossibilità tecnica di una localizzazione alternativa, cioè di conseguire il completamento della rete cellulare, o la efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, anche se di qualità inferiore, se non posizionando la stazione radio base nel punto vietato da detti criteri distanziali.
- --Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo si favoriranno e dovrà considerarsi prioritariamente la possibilità di installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (co-siting ovvero condivisione); nella condivisione degli impianti devono concordare con il Comune le soluzioni tecniche più idonee da adottare"

Articolo 7 - Programma di localizzazione -

- --Il Comune approva annualmente un Programma di localizzazione degli impianti tenuto conto delle strutture preesistenti e delle proposte dei Gestori.
- --I Gestori degli impianti devono presentare al Comune una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti,contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti, su supporto cartaceo e possibilmente informatico (SW Autocad).
- -- Il Programma di localizzazione dovrà essere presentato entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con le modalità ed i contenuti previsti dalle direttive regionali o da eventuali disposizioni successive;
- -- Ogni Programma presentato, viene depositato per 30 giorni consecutivi dalla data di scadenza della loro presentazione presso la segreteria comunale, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione.
- -- Dell'avvenuto deposito deve essere data comunicazione mediante avviso affisso all'albo pretorio e,tradotto in manifesto,nei luoghi pubblici,nonché inviato per conoscenza a tutti i gruppi politici rappresentati nel Consiglio Comunale.
- -- Entro il termine di deposito sarà possibile formulare osservazioni da parte di chiunque
 - (*) Le modifiche apportate all'art.7 sono trascritte con carattere in corsivo

sia interessato, titolari di interessi pubblici o privati,nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

- -- E' data facoltà ai singoli Gestori proporre, entro lo stesso termine, una proposta di aggiornamento, manutenzione, riduzione, rinnovo oppure sostituzione degli impianti esistenti.
- --Qualora uno o più Gestori non presentino una proposta di localizzazione dei nuovi impianti, entro il termine di cui sopra,le richieste di installazione non possono essere accolte.
- -Sulla proposta di Programma è obbligatoriamente acquisito il parere dell'ARPA della Campania.
- --Il Programma di localizzazione non costituisce vincolo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree ed edifici interessati.
- --I soggetti proponenti indicano, all'atto della presentazione del Programma, quali siano i dati della documentazione tecnica presentata non divulgabili ai sensi della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale.
- -- Il Dirigente del IV Settore, entro 90 giorni dalla presentazione del Programma, provvede con propria determinazione all'esame ed all'eventuale approvazione;
- --Il decorso del termine di cui sopra, senza provvedimenti da parte del Dirigente del IV Settore, equivale a tacita approvazione del Programma.
- --Il Programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i Gestori proponenti ed è adeguatamente pubblicizzato.
- --Il Programma approvato ha validità di 12 mesi.

Articolo 8 -Regimi autorizzativi-

- --Una volta approvato il Programma di localizzazione, i singoli impianti sono autorizzati con Denuncia di Inizio Attività (DIA) se di potenza in singola antenna fino a 20 w, con specifico titolo autorizzativo se di potenza superiore a 20 w.
- --L'Autorizzazione è rilasciata dal Dirigente dell'U.T.C., subordinatamente all'acquisizione, a cura e spese del richiedente, del parere dell'ARPA della Campania, analoga
 - (*) Le modifiche apportate all'art.7 sono trascritte con carattere in corsivo

documentazione dovrà essere allegata alla DIA per gli adempimenti soggetti a tale denuncia.

--Le istanze, redatte in competente bollo, inoltre, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- titolo di disponibilità del fabbricato/area che legittima la richiesta;
- ♦ idonea documentazione fotografica dei luoghi,con riprese da più punti significativi;
- ◆ estratto di mappa con l'esatta individuazione del sito,in scala 1/2000,in triplice copia, su supporto cartaceo e possibilmente informatico (SW Autocad), esteso anche alle aree limitrofe per un raggio di almeno 100 mt.;
- estratto di PRG con l'esatta individuazione del sito;
- planimetria di insieme,in scala 1/500 oppure 1/200, in triplice copia, su supporto cartaceo e possibilmente informatico (SW Autocad),con l'indicazione delle opere e dell'area interessata dall'impianto, riportante l'altezza dei fabbricati circostanti e le loro destinazioni d'uso per un raggio di almeno 100 mt. dal punto di installazione;
- elaborati progettuali dell'impiano progettato,in scale adeguate,in triplice copia,su supporto cartaceo e possibilmente informatico (SW Autocad),contenenti piante, prospetti e sezioni;
- relazione tecnica descrittiva, in triplice copia;
- relazione geotecnica (se dovuta);
- progetto degli impianti tecnici redatto ai sensi della Legge n.46/90 e DPR n.447/91;
- atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese dei Gestori, relativo all'obbligo di buona manutenzione dell'impianto, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione ed all'obbligo di rilocalizzare l'impianto installato in caso di realizzazione di aree e fabbricati configurabili come "ricettori sensibili", a semplice richiesta del Comune;
- autodichiarazione della proprietà sulla liceità edilizia del fabbricato interessato dall'installazione,unitamente a copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria, come determinati dal Comune;
- ogni altro atto e/o documentazione prevista dagli allegati alle Linee Guida per l'applicazione della L.R. n.14/01.

- --Le istanze di Autorizzazioni e/o Denuncie di Inizio Attività si intendono accolte, qualora, entro 90 giorni dalla presentazione,non sia stato comunicato un provvedimento motivato di diniego.
- --Le opere autorizzate dovranno essere realizzate,a pena di decadenza,nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso o dalla presentazione della DIA, ovvero dall'eventuale formazione del silenzio-assenso.

Articolo 9 -Attestazioni di conformità-

--Contestualmente alla comunicazione di intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta dal Gestore una attestazione asseverata di un professionista abilitato, nella quale si attesti che l'impianto, così come installato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, fermo restando che,in assenza di suddetta attestazione, l'impianto non potrà essere attivato.

Articolo 10 - Installazioni provvisorie-

- --Possono essere rilasciate Autorizzazioni e/o presentate DIA, prescindendo dalla presentazione ed approvazione del piano di localizzazione di cui all'art.7,per l'installazione provvisoria di impianti solo per prove tecniche di trasmissione e previo parere favorevole dell'ARPA della Campania e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni.
- --Detti impianti provvisori devono comunque rispettare i limiti di esposizione, gli obiettivi di qualità e le norme tecniche di cui alla Legge n.36/01 e del presente regolamento.
- --L'istanza in bollo deve essere presentata unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente dell'UTC, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine di 60 giorni.
- --Qualora alla scadenza del termine fissato l'installazione non sia stata rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni,ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura e spese del Gestore.

Articolo 11 -Risanamento degli impianti-

- --Qualora l'ARPA della Campania, per la parte di sua competenza, riscontri il superamento
 - (*) Le modifiche apportate all'art.7 sono trascritte con carattere in corsivo

dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente, il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.

- --Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi definiti in relazione alla situazione accertata.
- --Fino a quando non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni e/o denuncie inizio attività relative a nuovi impianti non ancora installati.
- --L'avvenuto risanamento dovrà essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA della Campania, relativa alle nuove caratteristice dell'impianto.

Articolo 12 -Beni comunali-

- --Alla luce del protocollo d'intesa tra ANCI e MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI del 17/12/03, il Comune si impegna a mettere a disposizione, ove possibile ed a ciò utilizzabili, ai soli Gestori di impianti esistenti e da riqualificare al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia mobile, al fine di favorirne la migliore collocazione.
- --L'assegnazione ai Gestori del diritto d'uso segue le procedure previste dalle normative vigenti.
- --La messa indisponibilità del bene comunale per ospitare siti per la telefonia mobile è finalizzata a sostenere le spese di gestione per il monitoraggio dei campi elettromagnetici, anche in collaborazione con i Gestori o altri soggetti.

Articolo 13 -Catasto Comunale-

- --L'Ufficio Tecnico Comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel territorio comunale, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale istituito presso l'ARPA.
- --I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare, su richiesta degli Uffici Comunali, una apposita dichiarazione contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione su apposita mappa cartografica, su supporto cartaceo e possibilmente informatico (SW Autocad).

- --I dati raccolti sono inviati periodicamente alla Regione.
- --Il Comune provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet dei dati relativi agli impianti, nonchè al numero e localizzazione degli stessi.

Articolo 14 -Vigilanza e controllo-

- --La vigilanza sulla tutela igienico-sanitaria della popolazione e dei lavoratori,nonchè sulla tutela dell'ambiente,è esercitata dall'ARPA competente, su richiesta e/o segnalazione degli Uffici Comunali.
- --Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio e ambientale.

Articolo 15 -Sanzioni amministrative-

- --Qualora gli impianti e le emissioni dagli stessi promanate non dovessero risultare conformi alle normative vigenti in materia e/o alle disposizioni del presente Regolamento, ai relativi Gestori sarà ordinato, da parte dei competenti Organi del Comune, il ripristino e/o creazione delle condizioni di legittimità dell'impianto e/o del suo funzionamento.
- --L'inosservanza, nel termine assegnato, dell'ordine impartito determina la decadenza dal titolo rilasciato e l'immediata rimozione dell'impianto. In simile evenienza, ad ulteriore sanzione dell'inadempimento, non si farà luogo al rilascio di titoli ex novo, nè potranno presentarsi denunce di inizio attività, riguardanti l'impianto rimosso da parte del gestore sanzionato.
- --Ad ogni violazione del presente regolamento conseguirà, altresì, l'irrogazione delle sanzioni afflittive di cui all'art.7 bis del TUEL n.267/2000.
- --Resta salvo il potere comunale contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica in presenza di particolari e/o consistenti concentrazioni di inquinamenti o di rischi sanitari.
- --Se saranno rinvenuti inpianti installati e/o attivati in difetto di conseguimento dei necessari titoli abilitativi,sarà ingiunto,dai competenti Organi del Comune,l'immediata dismissione e rimozione.
- --Nelle more del procedimento di ingiunzione, potrà essere disposta la misura cautelare

di immediata sospensione del funzionamento dell'impianto.

Articolo 16 -Esecutività, norme transitorie e finali-

- --Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- --Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto, salvi gli effetti già esauriti.
- --Il presente Regolamento sarà modificato ed aggiornato a seguito dell'entrata in vigore di nuove normative nazionali o regionali in materia allorchè con il medesimo contrastante.
- --Ad avvenuta esecutività, il presente Regolamento sarà inserito sul sito internet del Comune : "www.comune.frattamaggiore.na.it".